



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42

OGGETTO:

IMU: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
3. GIORDANO Flavio - Assessore	Sì
4. RINAUDO Silvano - Assessore	Sì
5. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
6. INAUDI Diego - Consigliere	Sì
7. MONTABONE Michela - Consigliere	Sì
8. CANNAVO' Sergio - Consigliere	Sì
9. CAVALLO Nadia - Consigliere	Sì
10. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
11. LAURIA Felice - Consigliere	Sì
12. BIENIEK Alexander - Consigliere	Sì
13. INGEGNATTI Emanuele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste la RABINO dott.ssa Roberta, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore Martini Nadia;

Considerato che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno novellato la disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

Vista la deliberazione CC n. 17 in data 03/06/2020 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento IMU con applicabilità dello stesso a far data dal 01/01/2020;

Atteso che con la legge di bilancio nl 160 del 27/12/2019 la TASI è stata abolita;

Dato atto che a mezzo della presente si intendono definire le aliquote IMU per l'anno 2025;

Dato atto che sulla scorta della normativa vigente (comma 748 della Legge 160/2019): *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Dato atto che, per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1997 n. 133: *“l'aliquota (comma 750 della Legge 160/2019): “e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;”*

Dato atto che, per gli Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753 Legge 160/2019): *“l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*;

Dato atto che: per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 160/2019, (art. 754 Legge 160/2019): *“l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.”*;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visti:

- il decreto 6/9/2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze inerente l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU a decorrere dall'anno di imposta 2025;
- il comunicato reso disponibile dal portale per il federalismo fiscale in data 27/09/2024 avente ad oggetto le linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU;
- il comunicato reso disponibile dal portale per il Federalismo fiscale in data 31/10/2024 avente ad oggetto l'apertura ai Comuni del Prospetto IMU – Anno 2025 sul sito dedicato del Portale del federalismo fiscale

Ritenuto, che l'Amministrazione comunale intende le seguenti aliquote per l'anno 2025 confermando le aliquote definite per l'anno precedente:

- IMU:

- 5 per mille per abitazione principale con detrazione euro 200,00 per le categorie catastali assoggettate all'imposizione (immobili di cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze);
- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 10,6 per mille per tutte le tipologie imponibili diverse dalle precedenti;
- 10,6 per mille per tutte le aree fabbricabili.

Relativamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, gli stessi, sono esenti dall'IMU a norma di legge;

Considerato quanto definito dal competente servizio tecnico comunale nella deliberazione GC n. 116 in data 15/11/2024 relativamente ai valori commerciali ai fini IMU cui si fa in questa sede espresso rimando;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il nuovo regolamento IMU approvato con deliberazione CC n.17 in data 03/06/2020;

Vista la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 757) la quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il “prospetto delle aliquote” che forma parte integrante della delibera;

Visto il decreto del 7/7/2023 con il quale è stato approvato il prospetto che individua le casistiche che possono essere oggetto di aliquote Imu differenziate;

Visto il comunicato 21/09/2023 del Ministero dell'Economia e Finanze il quale dispone le linee guida del prospetto delle aliquote IMU a mezzo del quale è resa disponibile l'applicazione per l'approvazione del prospetto delle aliquote e dato atto che inoltre lo stesso comunicato prevede, a decorrere dal 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Mef;

Inteso pur tuttavia allegare alla deliberazione il prospetto reso disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche fiscali dopo l'inserimento delle aliquote precitate;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti allegato alla presente alla lettera A);

Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile, favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all'atto presente ai sensi dell'art. 49 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti n. 13; Astenuti n. zero

Voti: Favorevoli n. 13; Contrari n. zero

DELIBERA

- Di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2025 confermando le aliquote in precedenza applicate fino allo scorso esercizio come da prospetto allegato alla presente;
- di allegare alla presente il prospetto delle aliquote reso disponibile sul sito del dipartimento delle politiche fiscali del MEF riassuntivo delle aliquote applicabili dal comune di Cervasca;
- di stabilire che l'importo minimo IMU da versare è pari a 2,07 euro, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti, sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non super tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale le aliquote per ciascuna tipologia di immobile non sono superiori all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- di dare atto che sono applicabili per le aree fabbricabili i valori commerciali come definiti nella deliberazione GC n. 119 del 15/11/2024 proposta dal Servizio tecnico comunale;
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2025;
- di disporre affinché la presente delibera tariffaria venga inviata dal Servizio Tributi comunale, al MEF Dipartimento fiscale, per via telematica, mediante inserimento del testo sull'apposito sito a ciò dedicato; del Portale del federalismo fiscale atteso che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

. * * * *

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

Presenti N. 13; Astenuti N. zero;

Voti: Favorevoli N. 13; Contrari N. zero

dichiara la deliberazione presente immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
RABINO dott.ssa Roberta

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 19/11/2024 alle 11:56:44